

ALLEGATO "B" AL N. 4896 DI REP. E N. 3505 DI RACC.

S T A T U T O

TITOLO I

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita, con sede legale in Carpi, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Carpi – APS", che utilizza l'acronimo "CAI Sezione di Carpi – APS".

Successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) l'Associazione assumerà automaticamente la denominazione "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Carpi – APS - ETS" con l'acronimo "CAI Sezione di Carpi - APS - ETS".

La qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore sarà spendibile nei rapporti con i terzi solo una volta che l'Ente sarà iscritto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

E' soggetto con personalità giuridica di diritto privato dotato di un proprio ordinamento che gli assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.

La Sezione è una struttura territoriale del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti e si rapporta al Raggruppamento regionale Emilia-Romagna del Club Alpino Italiano.

L'Associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 - Natura



L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata a principi di democraticità e uniforma il proprio ordinamento allo Statuto e al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano.



Essa si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato libero e gratuito dei propri associati.



Art. 3 – Scopi e attività



L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 e sue modificazioni e integrazioni, aventi ad oggetto la promozione e la pratica dell'escursionismo e dell'alpinismo in ogni loro manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale, e la tutela del loro ambiente naturale.

I settori di attività di interesse generale in cui l'Associazione si propone di operare, ai sensi del citato art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.(Codice Terzo Settore) sono:

  interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

  interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 e successive modificazioni;

  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

  organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale.

Per conseguire tali scopi e attività l'Associazione provvede:

- a) alla realizzazione, manutenzione e gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, realizzazione e manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative, manifestazioni e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, ciclo-escursionistiche, trail-running, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche, oltre alla organizzazione e gestione di palestre di arrampicata indoor per i propri soci;
- d) alla indizione, programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, del torrentismo, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- e) alla formazione di soci e non soci, in collaborazione con i titolari e le varie scuole del CAI per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c)- d) del presente articolo;
- f) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- g) alla promozione di ogni iniziativa, comprese attività turistiche, idonee alla valorizzazione del patrimonio sociale, culturale, artistico e paesaggistico dell'ambiente montano;

h) a promuovere in modo peculiare la tutela e la diffusione delle tradizioni, della memoria e della storia della montagna anche attraverso la forma espressiva corale del canto popolare e folcloristico;

i) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;

l) a curare e diffondere sia a mezzo stampa che in forma elettronica il periodico sezionale ed altre pubblicazioni di interesse per la Sezione;

m) a provvedere alla sede sociale, alla cura della biblioteca e dell'archivio cartografico e fotografico, e al mantenimento di una dotazione di certificate attrezzature utilizzabili per la pratica escursionistica, alpinistica e speleologica.

L'Associazione potrà, per il conseguimento dei propri scopi istituzionali, esercitare attività accessorie, anche a carattere commerciale, diverse da quelle sopra elencate, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, a condizione che siano secondarie, strumentali e non prevalenti rispetto alle attività di interesse generale, oltre ad assumere partecipazioni in enti, associazioni di secondo grado e società commerciali, secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge.

Art. 4 – Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

Art. 5 - Soci

Sono previste unicamente le categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano.

Il Socio della Sezione che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemerienze nell'attività sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i Soci riguardo ai diritti e doveri nei confronti dell'Associazione ed è esclusa qualsiasi sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa.

Partecipano all'attività della Sezione, con gli stessi diritti dei Soci ordinari, i soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza e, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione su apposito modulo, anche on-line, completa dei dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dei dati.

Per i minori la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto solo per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per tutto l'anno sociale successivo.

Non è ammessa nessuna discriminazione di genere, etnica, culturale, politica, religiosa, economica e sociale sia in sede di ammissione all'Associazione né nel corso della vita associativa né tra i Soci della stessa.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, decide sull'accettazione alla prima seduta successiva o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

Nel caso di respingimento, chi ha presentato domanda di adesione, può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri.

Il Socio si impegna ad osservare lo Statuto e il Regolamento della Sezione, lo Statuto, il Regolamento Generale e il Regolamento Disciplinare del CAI e si obbliga ad osservare le delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

La eventuale richiesta di trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene attraverso il sistema informatico adottato dalla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento della Sezione, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale e Disciplinare del CAI, consegnati all'atto dell'iscrizione o rese disponibili in formato digitale sul sito web della Sezione;

- b) la quota associativa annuale;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 8 – Partecipazione all’attività associativa

La partecipazione all’attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.

Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI se non da questa autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI.

Le prestazioni fornite dai Soci per lo svolgimento delle attività sezionali sono di carattere personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 9 - Diritti dei soci

L'adesione all'Associazione comporta per il Socio maggiorenne il diritto di elettorato attivo e passivo.

Al Socio è riconosciuto in particolare il diritto di voto per l’approvazione e modifiche dello Statuto, dei regolamenti, per la nomina degli organi sociali, per l’approvazione del bilancio.

L’Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri obbligatori che gli associati hanno diritto di esaminare facendone richiesta scritta, con un preavviso di

almeno quindici giorni, al Consiglio Direttivo che darà disposizioni in merito, prevedendone le concrete modalità con cui tale diritto può essere esercitato.

Art. 10 – Perdita di qualità di socio, recesso

La qualità di socio si perde: per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come socio benemerito, per recesso, per morosità o per provvedimento disciplinare.

Il Socio può recedere dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento. La comunicazione di recesso deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, è irrevocabile ed ha effetto immediato e senza restituzione di ratei della quota sociale versata.

Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, né usufruire dei servizi sociali, né ricevere le pubblicazioni.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti agli associati; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

Non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative arretrate alla Sezione alla quale si è iscritti.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informativi della Sezione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento sarà obbligatoriamente comunicato

al Comitato Direttivo Centrale -CDC- che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso ritenga di non confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento Disciplinare, il Socio può presentare ricorso contro i provvedimenti disciplinari al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il socio ed il Consiglio Direttivo della sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado davanti al Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III

Art. 13 - Organi della sezione

Sono organi della Associazione almeno i seguenti:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente della Sezione;
- d) il Collegio dei revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto indicato della revisione legale dei conti.

Art. 14 - Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto;
- b) elegge il Collegio dei Revisori dei conti, l'Organo di Controllo ricorrendone le condizioni di legge e, negli ulteriori casi previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- d) determina la quota associativa e quella di ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano e delibera la maggiorazione sul costo della quota annuale da applicare in caso di mora;
- e) adotta i programmi annuali e pluriennali della Sezione, approva l'operato del Consiglio Direttivo, il bilancio d'esercizio e la relazione del Presidente;
- f) delibera sulle modificazioni da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- g) delibera sull'acquisto, alienazione di immobili o sulla costituzione di vincoli reali sugli stessi;
- h) delibera lo scioglimento e conseguente devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;
- i) delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o richiesta da almeno venticinque soci aventi diritto al voto la cui istanza è da presentare almeno trenta giorni prima dell'Assemblea.

Le deliberazioni assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 (trentuno) marzo per l'approvazione dei bilanci, per la nomina delle cariche sociali in scadenza e per deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria, oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del Comitato Direttivo Centrale -CDC-, del Comitato Direttivo Regionale -CDR-, del Collegio dei revisori dei conti della Sezione o dell'Organo di Controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un decimo dei Soci, aventi diritto al voto e in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

La convocazione delle Assemblee, ordinaria o straordinaria, viene fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante affissione dell'avviso in Sezione 20 (venti) giorni prima della data stabilita e con avviso ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, pubblicata sul sito web o nel periodico sezionale almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora, sia per la prima che per la seconda convocazione che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Art. 16 - Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli iscritti e diritto di voto tutti i soci maggiorenni che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.

I minorenni hanno diritto di assistere all'Assemblea.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante rilascio di delega scritta e farlo votare in sua vece anche nelle votazioni a scheda segreta. Ogni socio può essere in possesso di una sola delega.

Non possono essere portatori di deleghe i componenti il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo e i dipendenti dell'Associazione.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e tre scrutatori; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto dei presenti di partecipare all'Assemblea e la regolarità delle deleghe al voto.

Art. 18 – Quorum e deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza degli aventi diritto al voto, presenti o rappresentati per delega, mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo le modalità decise dalla maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto.

Per la designazione e per l'elezione delle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica.

La designazione deve essere espressa su scheda segreta; è escluso ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. Nel Regolamento elettorale può essere previsto, al fine di agevolare la maggiore partecipazione all'elezione delle cariche sociali, che l'espressione di voto sia esercitata, sempre a scheda segreta, presso la

sede della Sezione in giorni e orari stabiliti, determinando le cautele da adottare a presidio della regolarità e segretezza del voto.

A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al Club Alpino Italiano. Sono esclusi dal computo i voti di astensione.

Nessun socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni attinenti le modifiche statutarie devono essere deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti all'Assemblea dei Soci della Sezione.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con il voto favorevole di due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto. Tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo, qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.

La deliberazione di scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale devono essere approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'Albo sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 19 - Consiglio Direttivo – Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di almeno nove membri eletti dall'Assemblea fra i soci e comunque sempre in numero dispari.

Nella sua prima riunione, convocata dal consigliere avente maggiore anzianità di iscrizione al CAI, fermo il rispetto di quanto previsto dall'art. 23, ultimo comma, il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi componenti, a voto segreto e a maggioranza

semplice, il Presidente e su sua proposta il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Tesoriere e il Segretario possono essere scelti anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo ma in questo caso essi partecipano alle riunioni senza diritto di voto. Il Consiglio Direttivo assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- a) convoca l'Assemblea dei soci e ne pone in atto le deliberazioni;
- b) nomina la Commissione verifica poteri di cui all'art. 17 del presente statuto;
- c) propone all'Assemblea i programmi annuali e pluriennali di attività della Sezione e predisporre quanto necessario per attuarli;
- d) redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della Sezione;
- e) adotta gli atti e i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- f) redige annualmente il bilancio preventivo, il bilancio d'esercizio e la relazione al bilancio da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- g) delibera sulle attività diverse da svolgere, documentandone la natura secondaria, strumentale e non prevalente rispetto alle attività di interesse generale, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n 117;
- h) nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;
- i) delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e Scuole e ne coordina l'attività;
- l) delibera la costituzione di nuove sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- m) delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;

n) cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto sezionale;

o) delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati.

Qualora la sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio d'inventario;

p) proclama i soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali.

Art. 20 - Durata e scioglimento

I consiglieri durano in carica non più di tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili per i mandati successivi senza limite alcuno.

Il Presidente dura in carica tre esercizi sociali; può essere eletto a tale carica solo per due mandati consecutivi e lo può essere nuovamente dopo almeno un mandato di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive. Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti mantenendo la stessa anzianità consigliere del sostituito.

Qualora nel Consiglio Direttivo vengano a mancare metà dei suoi componenti si deve convocare l'Assemblea, entro il termine di trenta giorni, per l'elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono la stessa anzianità consigliere dei sostituiti.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori dei conti o l'Organo di Controllo ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da

tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario. I cessati Presidenti della Sezione hanno diritto di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nessuno degli invitati ha diritto di voto.

Art. 22 – Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni mese mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato con qualsiasi mezzo almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI, con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei presenti.

All'insorgere di un eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi un componente del Consiglio Direttivo o il suo coniuge o il convivente o i suoi parenti entro il secondo grado, il consigliere non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario o in sua assenza da un consigliere all'uopo designato, approvato nella seduta successiva e sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante. I Soci possono solamente consultare i verbali nella sede sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio di copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Art. 23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo ed ha la firma sociale.

Assolve almeno le seguenti specifiche funzioni:

- a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- b) sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei soci;
- c) presenta all'Assemblea la relazione annuale accompagnata dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dalla relazione di bilancio;
- d) pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso alla sua prima seduta utile.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a tre anni sociali completi.

In caso di impedimento temporaneo le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, in mancanza anche di questi, dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

In caso di dimissioni del Presidente o di sua cessazione per qualsiasi causa, il Vice Presidente convoca entro 20 (venti) giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci. Qualora la Sezione abbia un numero di Soci non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può eleggere il Presidente sezionale.

Art. 24 – Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione, ne tiene la contabilità o comunque sovrintende ad essa, conservandone ordinatamente la documentazione, opera sui conti bancari e postali della Associazione e firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.

Predispone contabilmente il bilancio annuale e il bilancio di previsione.

Art. 25 – Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, incarico che può essere demandato in caso di sua assenza anche a un Consigliere all'uopo designato, ne cura la trascrizione sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo, supporta il Presidente nel dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Art. 26 - Collegio dei Revisori dei Conti. Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione.

E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i propri componenti effettivi il presidente, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

I componenti del Collegio intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo sezionale, senza diritto di voto ed assistono alle sedute dell'Assemblea dei Soci.

E' compito dei Revisori dei Conti:

a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;

b) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;

c) la convocazione dell'Assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili, amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Organo di Controllo. Composizione e durata

L'Organo di Controllo, costituito in presenza dei previsti requisiti, esercita le funzioni ad esso attribuitegli dalla legge.

Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D. Lgs. 117/17 e successive modificazioni, la revisione legale dei conti. In tal caso esso è composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità statutarie ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali.

Se collegiale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, eletti dall'Assemblea di cui almeno uno in possesso del requisito professionale di iscrizione nel Registro dei Revisori Legali.

Durano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

L'Organo di controllo elegge il Presidente fra quelli, tra i propri componenti effettivi, che siano in possesso del requisito professionale di iscrizione nel registro dei Revisori Legali. Esso ha il compito di convocare e presiedere le sedute.

L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni 3 (tre) mesi, verbalizzando l'oggetto delle riunioni.

E' compito dell'Organo di Controllo:

a) l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del conto economico di previsione della sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'Assemblea dei Soci;

b) la vigilanza sul rispetto dello Statuto e dell'eventuale Regolamento;

c) la convocazione dell'Assemblea dei Soci, nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili, amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo;

d) il controllo collegiale od individuale degli atti contabili e amministrativi della Sezione.

TITOLO IV

Art. 28 – Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano iscritti all'Associazione da almeno due anni;
- b) non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;
- c) siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio sociale;
- d) siano persone di capacità e competenze adeguate per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

Le cariche sociali elettive e gli incarichi sono a titolo gratuito.

La gratuità delle cariche, fatte salve le specifiche previsioni normative, esclude esplicitamente l'attribuzione al socio, al coniuge o al convivente di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, durante lo svolgimento del relativo mandato.

Non sono candidabili né eleggibili alle cariche Sociali i soci che abbiano un rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano Sede legale o quanti intrattengano un rapporto economico continuativo con le strutture centrali o territoriali.

TITOLO V

Art. 29 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consuntivi, commissioni e scuole formati da Consiglieri e Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico-organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali e degli eventuali OTCO/

OTTO di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non soci.

TITOLO VI

Art. 30 - Sottosezioni

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La Sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'assemblea dei delegati CAI.

I soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione. La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'Ordinamento della sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale.

Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione, anche nelle eventuali modifiche.

TITOLO VII

Art. 31 - Patrimonio e scioglimento della Sezione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da beni mobili ed immobili, dal fondo patrimoniale di garanzia, dalle eventuali riserve, dagli utili ed avanzi di gestione e da qualsiasi altra somma o bene che pervenga a qualunque titolo o venga erogata da enti o privati all'Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi di soci benemeriti e di Enti pubblici e privati;
- c) dai proventi derivanti dalla gestione e dalle altre iniziative assunte;
- d) da ogni ulteriore entrata a qualsiasi legittimo titolo.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

I fondi liquidi dell'Associazione, che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa.

In caso di scioglimento della Sezione, per qualunque causa, l'Assemblea, contemporaneamente alla delibera di scioglimento, nomina uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, a norma delle previsioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, al Raggruppamento regionale di appartenenza, purchè costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purchè costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o ad altro Raggruppamento.

TITOLO VIII

Art. 32 - Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti o dell'Organo di controllo, ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio, reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione.

TITOLO IX

Art. 33 – Controversie e tentativo di conciliazione

La giustizia interna del Club Alpino Italiano è amministrata da due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il primo grado di giudizio è rappresentato dal Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri e il secondo grado è rappresentato dal Collegio Nazionale dei Probiviri.

Le controversie fra i soci o fra i soci e gli organi territoriali, relative alla vita sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito l'iter della controversia nei suoi possibili gradi.

TITOLO X

Art. 34 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, la normativa vigente di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e sue modificazioni e integrazioni e relative disposizioni di attuazione nonchè, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua definitiva approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata in ottemperanza al quorum indicato nell'art. 18 del presente Statuto e acquisirà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il suesteso testo è stato approvato dalla Assemblea dei Soci della Sezione di Carpi del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 6 (sei) ottobre 2020 (duemilaventi).

F.to Marco Bulgarelli

F.to Daniele Boraldi (sigillo)